

STATUTO

C & B SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA SABOTINO 1/C

Numero REA: CT - 178545

Codice fiscale: 02676940873

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2012 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, art.1 lett. a) con sede nel comune di Catania la Società cooperativa a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata "C&B SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

La Società cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

La Cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove .

La società cooperativa sarà iscritta, a cura degli amministratori, nell'apposito albo previsto dall'art . 2512

C.C. , presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, senza fini **speculativi**, si propone di contribuire, con particolare riferimento alla realtà infantile, **minorile** e giovanile, al miglioramento della qualità della vita e della condizione sociale di soggetti disabili, di quelli che presentano difficoltà e problemi psico-sociali, di ex tossicodipendenti, di minori a rischio, di soggetti **disadattati** o emarginati, di extracomunitari residenti in Italia o all'estero, di soggetti adulti e di anziani autosufficienti o parzialmente tale, di ragazze madri, **gestanti** e donne in difficoltà, dell'infanzia

abbandonata, svantaggiata e non, rispondendo delle loro esigenze e richieste con l'attuazione di attività ed interventi assistenziali, educativi e terapeutici, programmati e finalizzati a favorirne il recupero sociale e lo sviluppo integrale ed ordinato della loro potenzialità e delle loro potenzialità psico-fisiche. La società pertanto si propone di attuare tutte le attività e le tipologie di servizi individuati e **regolamentati** dalla legislazione nazionale e regionale in materia di servizi socio-assistenziali e sanitari.

Sì propone, altresì, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e di diffondere l'istruzione mediante l'istituzione e la gestione di corsi di formazione, addestramento, perfezionamento e di formazione professionale.

Nello spirito della legge 8 novembre 1991 n.381 e delle successive disposizioni che saranno in materia emanate dallo stato e dalla Regione Sicilia ed alle quali intende uniformarsi, la cooperativa si propone il raggiungimento dello scopo sopra **palesato** mediante lo svolgimento delle attività elencate al successivo articolo del presente statuto, Essa è retta con le discipline della mutualità.

Art. 4 (Oggetto sociale)

A) La cooperativa, nell'ambito e per il perseguimento delle finalità sociali che si è proposta potrà svolgere attività di formazione professionale e servizi di orientamento, in particolare:

progettazione e gestione di azioni di sviluppo locale; progettazione e/o gestione di attività di mediazione sociale, anche presso enti pubblici e privati; progettazione e gestione di processi inerenti la gestione delle risorse umane; realizzazione di studi e pubblicazioni attinenti le tematiche **dello** sviluppo locale; progettazione, organizzazione e gestione di servizi di consulenza ad enti pubblici e privati; promozione e/o gestione di attività di animazione sociale ed economica; la conduzione di attività di ricerca e selezione del personale; la progettazione e/o la gestione e/o l'organizzazione di corsi di formazione professionale, anche fruanti di finanziamento pubblico e/o privato, in tutti i settori produttivi, commerciali dei servizi e del sociale; La progettazione e la realizzazione di corsi di formazione professionale finalizzati a incrementare l'occupazione, a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di gruppi svantaggiati, dei giovani disoccupati,

dei disoccupati di lunga durata, delle donne, degli immigrati extracomunitari, dei minacciati da disoccupazione e di tutte le altre fasce sociali deboli; la progettazione e/o la gestione di corsi di formazione professionale finalizzata al miglioramento del livello professionale di impiegati, quadri, funzionari e dirigenti, di enti pubblici e privati operanti in ogni campo produttivo e dei servizi; la promozione, la progettazione e l'attuazione di studi e ricerche teoriche ed applicative nei settori dell'economia, della sociologia, della psicologia, della psicologia del lavoro e della psicologia sociale e di comunità e del sistema di istruzione; la progettazione e l'attuazione di ricerche socio-economiche; la progettazione e l'attuazione di ricerche di mercato; la pubblicazione di dispense, riviste o altro materiale editoriale necessario alla diffusione di studi e ricerche di supporto alle precedenti attività; la progettazione e gestione di azioni comunitarie concernenti lo sviluppo locale; la progettazione e l'attuazione di interventi e servizi finalizzati al trattamento ed al sostegno di giovani in difficoltà e di tutti gli appartenenti alle fasce deboli della società; la fornitura e lo svolgimento di attività didattiche, amministrative, di segreteria e coordinamento didattico, di direzione e di tutto ciò che è previsto e richiesto per l'attuazione dei corsi di formazione professionale finanziati da contributi pubblici e non; il noleggio di attrezzature didattiche; la gestione di scuole ed istituti medi superiori di qualsiasi tipo; Progettazione e/o gestione e/o organizzazione e/o erogazione, di servizi di informazione **orientativa**, anche fruenti di finanziamento pubblico e/o privato; Progettazione e/o gestione e/o organizzazione e/o erogazione di servizi di consulenza **orientativa**, anche fruenti di finanziamento pubblico e/o privato; Progettazione e/o gestione e/o organizzazione e/o erogazione di servizi di orientamento formativo, anche fruenti di finanziamento pubblico e/o privato; Progettazione e/o gestione e/o organizzazione e/o erogazione di tirocini formativi ed altre attività che pongono a contatto e fanno sperimentare il mondo del lavoro e della formazione, anche fruenti di finanziamento pubblico e/o privato; Progettazione e/o gestione e/o organizzazione e/o erogazione di corsi di formazione professionale in campo agricolo e forestale, anche fruenti di finanziamento pubblico e/o privato; Progettazione e/o gestione e/o organizzazione di attività di ricerca, monitoraggio, indagini di mercato ed altre attività in campo agricolo e forestale, anche fruenti di finanziamento pubblico e/o privato; Progettazione e/o gestione e/o organizzazione e/o erogazione di corsi

formazione professionale nel settore della formazione continua e permanente, anche fruente di finanziamento pubblico e/o privato; l'erogazione di servizi contabili, amministrativi, fiscali e finanziari. L'erogazione di attività di consulenza organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, di valutazione e **rendicontazione** nell'ambito di progetti fruente di finanziamento pubblico e/o privato; Progettazione e/o gestione e/o organizzazione e/o erogazione di corsi di formazione professionale nel settore della formazione in sanità, anche fruente di finanziamento pubblico e privato; Progettazione e/o gestione e/o organizzazione e/o erogazione di corsi di formazione professionale nel settore della formazione continua e permanente in ambito sanitario e socio-sanitario, anche fruente di finanziamento pubblico e privato; Progettazione e/o gestione e/o organizzazione e/o erogazione di corsi di formazione professionale in modalità FAD nel settore della formazione continua e permanente in ambito sanitario e socio-sanitario, anche fruente di finanziamento pubblico e privato; Progettazione e/o gestione e/o organizzazione e/o erogazione di corsi di formazione professionale in modalità FAD in tutti i settori produttivi, commerciali dei servizi e del sociale, anche fruente di finanziamento pubblico e privato; Progettazione e/o gestione e/o organizzazione e/o erogazione di corsi di formazione professionale e di servizi **orientativi**, anche fruente di finanziamento pubblico e privato.

B) Assicurare ai soci lavoro continuato o stagionale, con ottimale remunerazione, mediante l'assistenza sociale, prestata da personale specializzato sotto propria responsabilità e convenzionato con La cooperativa: a minori anche a rischio, adolescenti e giovani in difficoltà, anziani, tossicodipendenti, malati mentali, alcolisti, portatori di handicap, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, stranieri e comunque a tutti i soggetti bisognosi di assistenza;

la istituzione di centri diurni di assistenza e di incontro;

- la realizzazione e/o la gestione di comunità alloggio, case albergo, case protette, case famiglia, case di cura, asili nido;

- organizzazione di servizi socio-assistenziali;

- promuovere manifestazioni di turismo sociale, manifestazioni sportive ricreative e culturali rivolte ai detti soggetti;

- organizzare e gestire **mense** scolastiche o sociali;

- organizzare e gestire servizi di trasporto per i detti soggetti **disagiati**;

In particolare, la società potrà istituire e/o gestire in proprio e in convenzione:

servizio di assistenza igienico-personale agli alunni disabili inseriti nelle scuole pubbliche; servizio di assistenza domiciliare ai disabili; servizio di assistenza domiciliare agli anziani; servizio di assistenza domiciliare ai nuclei familiari in difficoltà; servizio di assistenza domiciliare integrata; servizi educativi ed assistenziali in favore dell'infanzia; attività educative, servizi di pre e post scuola, sostegno scolastico per minori a rischio di **devianza**, al fine di favorirne il recupero e il reinserimento sociale, superando ogni forma di emarginazione; servizi di **equipe** socio-psico-pedagogica nelle scuole, nei Comuni e negli altri Enti Pubblici e Privati; servizi di assistenza e di **rieducazione** ai soggetti con handicap **psichiatrico**; servizi socio-educativi ed attività occupazionali finalizzati alla promozione dell'integrazione di ex tossicodipendenti nella scuola, nel lavoro, nella società; servizi socio-educativi per la promozione dell'integrazione sociale dei soggetti disabili; servizi socio-assistenziali di interesse **sovracomunale**, compreso l'assistenza ai ciechi e ai sordomuti **rieducabili**; servizi di assistenza **infermieristica** presso le strutture sanitarie pubbliche e private, nei centri di recupero e riabilitazione **nonché** presso il domicilio degli utenti e in tutti quei contesti ove si ritenesse necessaria; servizi di assistenza sanitaria e/o socio-sanitaria.

La cooperativa potrà anche istituire, realizzare, acquisire, gestire in proprio, in convenzione o per affidamento:

residenze sanitarie assistite (RSA), comunità terapeutiche assistite (CTA), favorire lo sviluppo del processo **multietnico** e interculturale; servizi di animazione, attività **ludico-ricreative** e **ludo-terapiche** nelle scuole pubbliche, nelle comunità e negli enti pubblici e privati anche al fine di favorire e potenziare il processo di socializzazione specie nei soggetti disabili, svantaggiati o a rischio di **devianza**; servizi di segretariato sociale; servizio sociale professionale;

Per promuovere la cultura delle differenze, abbattendo i muri della marginalità e dei pregiudizi, al fine di favorire la piena integrazione sociale e scolastica delle categorie di persone svantaggiate e/o bisognose, la

società si propone di offrire servizi integrativi e complementari, collaborando con scuole, Enti Pubblici e Privati.

In particolare la società si propone di promuovere e realizzare studi, ricerche ed indagini sul territorio regionale, nazionale e comunitario di particolare rilievo sociale; organizzare indagini e ricerche specifiche nel settore dell'handicap psico-fisico, del **disadattamento** giovanile; della condizione degli anziani, delle fasce di emarginazione sociale e degli ex tossicodipendenti; intervenire attraverso l'organizzazione di specifici seminari di informazione, sulla realtà familiare, **parentale** o sociale a cui appartengono i soggetti indicati nel primo capoverso del presente articolo, per migliorarne i rapporti interpersonali **favorendone**, al contempo, il reinserimento nella collettività; gestire attività di supporto tecnico-professionale a favore di Enti Pubblici nella progettazione e realizzazione delle attività socio-assistenziali; progettare, promuovere e gestire progetti speciali contro la tossicodipendenza e per la prevenzione primaria e secondaria; collaborare con scuole specie di grado superiore, enti pubblici e privati per l'organizzazione di dibattiti, convegni, seminari e conferenze sulle molteplici **problematicità** sociali quali handicap, **devianza**, tossicodipendenza, svantaggio, emarginazione etc., al fine di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica specie quella giovanile, contribuendo, in tal modo alla costruzione di una nuova coscienza sociale; intervenire nella realtà scolastica tradizionale, attraverso e con la collaborazione di personale docente e non, al fine di realizzare programmi di attività didattico-**praticomanuali**; organizzazione, attraverso la consulenza ed il supporto di personale esperto e competente, di corsi informativi per il team docente interessato alle suddette attività, al fine di intervenire ad una piena e rispondente formazione finalizzata alla acquisizione di elementi e nozioni teorico-pratiche da trasmettere e riproporre al gruppo classe, anche come integrazione alle attività didattico-**curricolari**; inoltre, per favorire il reinserimento parziale o globale di soggetti disabili fisici, psichici e di ex tossicodipendenti nella realtà di prevenzione e di appartenenza, la società può espletare tutte le attività necessarie a ciò.

C) La cooperativa per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, necessarie ed utili alla

realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potrà richiedere ed ottenere da enti pubblici e/o privati prestiti finanziamenti e contributi.

Potrà altresì richiedere ed ottenere dai propri soci, prestiti e/a finanziamenti, anche infruttiferi

Dette ultime operazioni, in ogni caso, dovranno essere effettuate in ottemperanza alle disposizioni di legge e del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in materia bancaria e creditizia.

La cooperativa può dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici e consortili diretti a sviluppare il movimento ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito.

La cooperativa può, pertanto, compiere tutte quelle operazioni di carattere tecnico, ed immobiliare necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali e, a tal fine, assumere anche la gestione di impianti pubblici o privati, la utilizzazione, la organizzazione e la gestione di immobili o attività di enti pubblici o privati.

Per il raggiungimento degli scopi predetti la cooperativa si propone di usufruire di tutte le previdenze e agevolazioni previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di sostegno della cooperazione.

TTTOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci **cooperatori**)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci lavoratori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, **nonché** alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci **cooperatori** le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare

direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381 / 91;

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate, in nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società .

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci **cooperatori** ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **cooperatori** di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti **di cui** all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria,.

- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente **inopportunità** del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio **cooperatore** deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le

disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge,
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 31 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) , c) , d) , e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni :

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art . 5, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Se la richiesta è fatta da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia della deliberazione di adesione alla cooperativa dell'organo competente;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto,.
- c) indicazione del rappresentante legale .

Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla ricezione della domanda, decide sull'accoglimento della stessa.

Art . 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con La Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa .

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;

quando il recesso è ammesso dalla legge.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda .

Per i rapporti mutualistici tra socio **cooperatore** e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del SOCIO:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l' ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione **mutualistica** con **diligenza** e comunque, **ne1** caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge L 142/01 e nel caso di socio volontario che

abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, **nonché** dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell' Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che **insorgessero** tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 44 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stesso.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate,

eventualmente **rivalutate** a norma del successivo art . 21, comma 4, lett . C) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art . 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate**, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più, eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art . 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b) c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione **mutualistica** e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove

previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 16 (Quote di partecipazione cooperativa)

con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive .

Il valore di ciascuna quota è di Euro 50,00 (cinquanta/00).

Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le quote di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l'intero valore nominale .

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle quote di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

- la durata delle quote, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle quote di partecipazione cooperativa, **nonché** per il collocamento delle quote eventualmente rimaste **inoptate**.

Ai possessori delle quote di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci **cooperatori**.

I possessori di quote di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione,
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art . 17 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni quota posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di **impugnarne** le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea sociale e tutela gli interessi dei possessori di azioni o quote di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 18 (Recesso)

Ai detentori di quote di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle quote stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote medesime.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci **cooperatori**, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 51,46 (cinquantuno virgola quarantasei); il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti rappresentati dalle quote di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;

f) da fondi per scopi mutualistici.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 20 (vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, **controfirmate** per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci .

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel

libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione e, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31/01/92, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della n. 59 del 31/01/92;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria **divisibile**, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non **cooperatori** nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per **remunerare** gli altri strumenti finanziari dei soci non **cooperatori**;
- f) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non **cooperatori**.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non **cooperatori** nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per **remunerare** gli altri strumenti finanziatori dei soci non **cooperatori**.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

Art . 22 (**Ristorni**)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può **appostare** enorme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività **mutualistica**.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art . 23 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- C) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art . 24 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (p.e.c., fax, ecc), inviata 8 giorni prima dell' adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove **purché** in Italia) , la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quelli della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato .

Alle assemblee può presenziare senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e dell'Unione Provinciale delle Cooperative e **Mutue** alla quale la cooperativa è aderente.

Art . 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria :

approva il bilancio e destina gli utili;

procede alla nomina degli Amministratori;

- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile ;

- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci se nominati;

approva i regolamenti interni,

- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;

- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a

tutti i soci **sottopongono** alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori .

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sulle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere presenti o rappresentati i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 27 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art . 28 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Le persone giuridiche socie, hanno diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta, per un massimo di cinque voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa .

Ciascun socio **cooperatore** non può rappresentare più di altri tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art . 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' assemblea.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da **adottarsi** dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci **cooperatori**.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 31 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Può pertanto e a puro titolo esemplificativo:

- 1) provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;
- 2) redigere il bilancio;
- 3) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all' approvazione dell' assemblea;
- 4) deliberare sull' ammissione, recesso, esclusione dei soci;
- 5) dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;
- 6) concedere, postergare o cancellare ipoteche;
- 7) compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E, nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori .

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima

dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, **purché** la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall' assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato .

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 35 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi.

Egli ha inoltre fa rappresentanza della società in giudizio, sia attiva che passiva, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori

delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali/**Institori** e Procuratori speciali .

Egli può con la sua firma riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i pagamenti di qualsiasi natura e titolo a rilasciare liberatorie e quietanze.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art . 37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.**Lgs.** n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche

quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti;

d) l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie;

e) le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti;

f) sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non **cooperatori**.

La sua accettazione espressa è condizione di **proponibilità** della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci;

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. - 38 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla **Confcooperative** .

In difetto di designazione, sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.**Lgs.** n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi **proroghino** detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si **atterranno** e le comunicano alle parti; Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 39 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art . 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c)
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59

del 31/01/92.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme della responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità. Entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci **cooperatori** non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Firmato: Daniele **Scuderi**, Licia Giordano, Benedetto **Scuderi**, Ester **Scuderi**, Adriana Fiorito Notaio